



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata venatoria. Annata venatoria 2018/2019.

Il Direttore

Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente “Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere”;

Atteso che, in forza dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 24/1996, le norme contenute all'articolo 2 e agli articoli dal 3 al 7 della medesima legge regionale n. 24/1996 costituiscono per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il calendario venatorio di cui all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguardante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 24/1996, la caccia è consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;

Vista la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 “Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica” che individua criteri per l'inizio e il termine della giornata venatoria differenziati per specie;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)” e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera h), che stabilisce, per le zone di protezione speciale (ZPS) il divieto di esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il DPCM 30 maggio 2016 - Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021 - che stabilisce che per l'anno 2018 l'ora solare è anticipata di sessanta minuti primi dalle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di domenica 25 marzo 2018 sino alle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di domenica 28 ottobre 2018;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24/1996, nel quale si prevede che il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e il termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;

Ritenuto di determinare le effemeridi solari ai fini dell'attività venatoria facendo riferimento agli orari del sorgere e del tramontare del sole per il periodo che va dal 1° febbraio 2018 al 31

gennaio 2019;

Ritenuto di fissare gli orari del sorgere e del tramontare del sole delle giornate venatorie secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi aeronautiche fornite dal 2° Stormo – Ufficio meteo dell'Aeronautica militare (Ufficio Meteo Rivolto – UD) - per l'anno 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con cui il "Servizio della caccia e della pesca" è stato rinominato "Servizio caccia e risorse ittiche" (DGR n. 1612 del 13.09.2013);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2017 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio dal 1 luglio 2017 e fino al 31 agosto 2018;

Decreta

1. Le ore del sorgere e del tramontare del sole per il periodo "febbraio 2018 - gennaio 2019" sono le seguenti:

Effemeridi solari 2018/2019

MESE	PERIODO	IL SOLE SORGE	IL SOLE TRAMONTA
FEBBRAIO 2018	1 ^a quindicina	7,20	17,23
	2 ^a quindicina	7,00	17,43
MARZO 2018	1 ^a quindicina	6,34	18,01
	2 ^a quindicina	6,05	18,24
	(dal 25 inizio ora legale)	7,05*	19,24*
APRILE 2018	1 ^a quindicina	6,35*	19,45*
	2 ^a quindicina	6,04*	20,02*
MAGGIO 2018	1 ^a quindicina	5,45*	20,24*
	2 ^a quindicina	5,27*	20,42*
GIUGNO 2018	1 ^a quindicina	5,18*	20,56*
	2 ^a quindicina	5,18*	21,02*
LUGLIO 2018	1 ^a quindicina	5,26*	20,59 *
	2 ^a quindicina	5,40*	20,47*
AGOSTO 2018	1 ^a quindicina	5,58*	20,27*
	2 ^a quindicina	6,17*	20,01*
SETTEMBRE 2018	1 ^a quindicina	6,37*	19,33*
	2 ^a quindicina	6,56*	19,04*
OTTOBRE 2018	1 ^a quindicina	7,15*	18,35*
	2 ^a quindicina	7,36*	18,07*
	(dal 28 inizio ora solare)	6,36	17,07

NOVEMBRE 2018	1 ^a quindicina	6,58	16,44
	2 ^a quindicina	7,18	16,29
DICEMBRE 2018	1 ^a quindicina	7,36	16,23
	2 ^a quindicina	7,47	16,26
GENNAIO 2019	1 ^a quindicina	7,48	16,40
	2 ^a quindicina	7,39	17,00

* = ora legale già conteggiata

2. L'attività venatoria si effettua da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, compresa la caccia di selezione alle specie Daino, Camoscio e Muflone.
3. Fa eccezione:
 - la caccia di selezione alle specie Cervo e Capriolo che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto;
 - la caccia di selezione alla specie Cinghiale che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a quattro ore dopo il tramonto;
 - la caccia alla posta agli acquatici che è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto in aree non ricomprese in zone di protezione speciale (ZPS).
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

dott. Sergio Cristante
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005)